



Torino  
Prot. /CRPO  
Class.16.90.20

## OSSERVAZIONI

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Psr, formuliamo alcune considerazioni sulla bozza dei criteri di selezione relativi all'Operazione 6.4.1. – creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Nel sottolineare l'apprezzamento sulla decisione di introdurre tra gli interventi ammissibili quelli relativi alla trasformazione aziendale, riteniamo tuttavia di dover evidenziare come nel prossimo bando questi investimenti vengano privilegiati attraverso il sistema dei criteri di selezione e punteggi di priorità.

Tenuto conto che la trasformazione aziendale in prodotti destinati all'alimentazione umana, non ricompresi nell'allegato I del Trattato U.e., è un'importante opportunità di diversificazione dell'attività agricola soprattutto da parte dei giovani imprenditori più propensi a raccogliere nuove sfide e a occupare spazi alternativi di mercato, vorremmo che tali iniziative potessero in qualche modo beneficiare di una corsia preferenziale, così come è stato previsto per gli interventi di diversificazione in ambito sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che il Psr andrebbe così a riconoscere, favorendone l'accesso alle provvidenze pubbliche, la valenza di un'attività extra-agricola la cui esigenza è nata in questi ultimi anni quale esempio positivo di un'agricoltura che si evolve in sintonia con le mutate aspettative del mercato.

Esigenza dunque che non poteva essere raccolta nel lontano 2014, anno di costruzione del Psr e della sua strategia, ma che potrebbe rientrare in questa fase finale di programmazione senza, per questo, alterarne gli obiettivi e i contenuti.

Chiediamo pertanto a codesta Autorità di gestione di verificare se ci siano le condizioni per accordare un punteggio di priorità agli interventi per la trasformazione aziendale.

Più nel merito dei contenuti dei criteri di selezione, ci limitiamo a far presente che la priorità per i giovani imprenditori, nel caso abbiano presentato domande sul bando 6.1.1 risultate ammissibili ma non finanziabili, debba essere accolta qualora l'insediamento sia stato perfezionato a prescindere dalla realizzazione o meno del collegato piano aziendale, obbligo – quest'ultimo - che l'imprenditore, in carenza di finanziamento pubblico, non è più tenuto a rispettare.

